

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER LA VENDITA DI “MULTIMATERIALE LEGGERO”
Cod. EER 15.01.06 RACCOLTO NEL COMUNE DI LIVORNO**

0	14/03/2022	Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale	C.Freschi	C.Freschi	F.Cecchi
REV. N°1	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
AREA MANUTENZIONE e IMPIANTI					

INDICE

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA

- ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 - OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO
- ART. 4 - REVISIONE PREZZI
- ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA
- ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 8 - ANTICIPAZIONI
- ART. 9 - PAGAMENTI
- ART. 10 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
- ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
- ART. 15 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 16 - SUBAPPALTO
- ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 22 - RISERVATEZZA
- ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
- ART. 25 - RISERVE E RECLAMI
- ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
- ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 28 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
- ART. 30 - FORO COMPETENTE
- ART. 31 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA VENDITA

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

RITIRO TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI COSTITUITI DAL COD. EER 150106 MULTIMATERIALE LEGGERO RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO

- ART. 32 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI/MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 33 - QUANTITÀ ANNUA PREVISTA
- ART. 34 - MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 35 - PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 36 - VERIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 37 - ADEMPIMENTI AMBIENTALI
- ART. 38 - PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO/MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE PER QUANTITATIVO
- ART. 39 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 40 - ELENCO ALLEGATI

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'Asta ha per oggetto la vendita (comprensiva delle attività di ritiro, trasporto ed avvio a recupero) di multimateriale leggero cod. EER 150106 proveniente dalla raccolta differenziata nel Comune di Livorno.

Viene definito "Multimateriale Leggero" cod. EER 150106 la frazione di materiale composta dagli **imballaggi (o prodotti simili) in plastica, in alluminio, acciaio e banda stagnata**; tale frazione viene raccolta nel Comune di Livorno per l'80% con sistema domiciliare porta a porta in sacchi o contenitori fino a 1000 lt. e per il restante 20% con sistema stradale con cassonetti ad accesso controllato.

Lo scarico e lo stoccaggio del materiale avvengono in un bacino unico presso la sede impiantistica di Via Dell'Artigianato 32 nell'area industriale del Picchianti sita nel Comune di Livorno.

La Vendita si riferisce ad un quantitativo stimato annuo di ton. 7.000 di multimateriale leggero cod. EER 150106 ed è suddiviso in due "lotti quantitativi" da aggiudicarsi disgiuntamente a 2 operatori economici diversi, rispettivamente di:

- ✓ **4.500 tonnellate (flusso principale);**
- ✓ **2.500 tonnellate (flusso secondario);**

al fine garantire la migliore funzionalità e continuità del servizio e disporre di due operatori disponibili in grado di compensare eventuali inconvenienti che impedirebbero il ritiro della frazione.

Il lotto quantitativo da 4.500 ton. (flusso principale) sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il rialzo più alto (primo in graduatoria).

Il lotto quantitativo da 2.500 ton. (flusso secondario) sarà aggiudicato al concorrente secondo in graduatoria.

I singoli concorrenti aggiudicatari dell'asta sono comunque impegnati a garantire ad AAMPS il ritiro dell'intero quantitativo di 7.000 ton. .

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di vendita che verrà stipulato con l'Operatore Economico aggiudicatario di ciascun "lotto quantitativo" avrà la durata massima di 12 (dodici) mesi dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni.

Nel caso in cui, per effetto di nuove situazioni organizzative e logistiche legate all'ottimizzazione dei flussi nell'ambito di nuove disposizioni impartite dalla società controllante (Retiambiente spa), le esigenze operative dovessero essere modificate, è piena facoltà della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto anticipatamente rispetto alla scadenza, senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo di sorta da parte dell'impresa aggiudicataria.

ART. 3 - OPZIONI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO

Non è prevista nessuna opzione per il rinnovo del contratto.

Decorso il termine di scadenza, l'Aamps potrà disporre una proroga tecnica eventualmente necessaria per la conclusione delle procedure della nuova gara e per l'individuazione di un nuovo

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

Per le modalità ed i tempi di esecuzione del servizio si rimanda a quanto indicato nella parte prestazionale del presente capitolato (TITOLO 2).

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare all'inizio del servizio e comunque annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso di durata del contratto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- Dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- Dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- Dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 12/03/1999 n. 68;
- Dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- Non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- - l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- - l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi connessi alla vendita, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. Eseguire le prestazioni in oggetto secondo quanto previsto dal presente capitolato.
- b. La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni.
- c. La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare.
- d. Provvedere alla pesatura di ciascun carico presso la pesa dell'impianto di messa in riserva, sia in entrata (tara) che in uscita (lordo) e compilare il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del D.Lgs 152/06 e smi) nella parte di propria competenza. Ogni lunedì dovrà essere inviato uno schema riepilogativo con indicazione dei conferimenti effettuati la settimana precedente (tipologia di materiale, identificativi del mezzo e dell'autista, orario di scarico, peso lordo, tara e peso netto accettato) ed una copia fotostatica dei FIR accettati dall'impianto. La mancata e/o il tardivo invio del documento comporterà, ferme restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti dall'inosservanza delle norme di legge (stampa registro di carico e scarico), l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento anche in acconto, del servizio effettuato.
- e. Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. L'Aamps SpA declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta ritirati dal proprio impianto, non vengano trattati secondo le norme di legge.
- f. L'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- g. L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni.
- h. L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- i. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per le prestazioni da eseguire, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti alle prestazioni di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- j. Al termine del contratto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte,

5

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- k. L'osservanza degli adempimenti previsti in materia di trattamento rifiuti e dei relativi adempimenti presso l'ente autorizzatore.
- l. Trasmettere entro i termini stabiliti dall'art. 188 del D.Lgs. 152/06 la copia del formulario di Identificazione del Rifiuto ad Aamps Spa per i materiali oggetto della vendita;
- m. Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- n. Utilizzare automezzi autorizzati al trasporto dei materiali oggetto della vendita in **categoria 1 classe B**, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.152/06 e dal Decreto Ministeriale n.120 del 3-6-2014. In alternativa gli automezzi possono essere iscritti alla **categoria 1-sottocategoria D5, almeno in classe D**;
- o. Utilizzare automezzi autorizzati in **conto terzi** (se il trasportatore non è anche il proprietario dell'impianto di recupero).
- p. In caso di fermo impianto anche per cause di forza maggiore (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo incendio, sequestro impianto ecc.) la ditta appaltatrice deve indicare entro 8 ore dall'evento un impianto alternativo per il conferimento, oppure individuare una modalità alternativa che consenta di effettuare il conferimento e l'avvio a recupero del materiale con oneri e spese a carico della ditta appaltatrice.

L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire nell'ambito dei suoi obblighi, l'effettuazione dei servizi essenziali così come previsto nel presente capitolato.

Fermo restando quanto sopra, in caso di grave errore contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà altresì di dichiarare risolto di diritto il contratto a seguito dell'applicazione dei criteri di cui all'art.24 del presente capitolato.

ART.8 - ANTICIPAZIONI

Non previsto.

ART. 9 - PAGAMENTI

L'Aamps Spa delegherà l'Appaltatore alla riscossione dei contributi derivanti dai consorzi di filiera, secondo quanto previsto dall'Accordo Anci-Conai 2014-2019.

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

La fatturazione sarà emessa mensilmente, inserendo i quantitativi realmente avviati a recupero il mese precedente. Il relativo pagamento a favore di Aamps Spa dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.

ART. 10 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui l'Operatore affidatario non rispetti i tempi di pagamento nei confronti di Aamps Spa, gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse vigente al momento di emissione del documento contabile.

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

Le ditte appaltatrici sono tenute a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso di durata del contratto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 12 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

AAMPS Spa società con socio unico Retiambiente Spa, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente Spa

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il TITOLO V del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla/e ditta/e appaltatrice/i ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del

contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

L'Aamps Spa si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il servizio in questione (o parte di esso), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, e/o forme di recupero/trattamento/smaltimento autonome, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 16 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 (come modificato dall'art.49 della legge n.108/2021) a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. n.50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. n.50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed alle società anche consortili.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità.

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett. d) 2) D.lgs. n.50/2016].

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto della vendita, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza delle Imprese entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo del contratto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART.19 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 1.000.000,00 o comunque con massimali in linea con quanto previsto dalle normative vigenti.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa

10

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 20 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni" (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione del contratto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Allo scopo di mettere in evidenza i principali obblighi e divieti che dovranno osservare le imprese appaltatrici e subappaltatrici nello svolgimento degli interventi, si allega al presente capitolato, il Documento Informativo della Sicurezza A.A.M.P.S. (D.I.S.) e le Schede di Rischio delle aree interessate, dove vengono fornite informazioni riguardanti le modalità di accesso e i rischi presenti all'interno delle zone di intervento, nonché le misure da adottare per rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni

e la tutela della salute dei lavoratori.

Tutto il personale impiegato in attività operative dovrà essere in possesso delle necessarie abilitazioni/certificazioni in conformità alle norme vigenti ed in linea con quanto specificato al successivo TITOLO 2.

ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione e aggiornamento dell'elenco del personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento)	6	€ 300,00
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento)	6	€ 200,00
Mancata attivazione provvedimenti disciplinari nei confronti di personale dell'impresa appaltatrice in caso di comportamento irrispettoso verso terzi	6	€ 500,00
Mancata individuazione di un impianto alternativo (per la prima volta durante la durata del contratto)	7	€ 2.000,00
Inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere da K a M (per ogni inadempimento)	7	€ 2.000,00
Ritardo nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre le 3 e non oltre le 24 ore (per ogni inadempienza e per ogni tipo di servizio)	32	€ 500,00

Mancata predisposizione dei DPI (per ogni infrazione)	20	€ 500,00
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento)	20	€ 300,00
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento)	20	€ 300,00
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	29	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	32	€ 2.000,00
Ritardo nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre le 24 ore per la prima volta durante la durata contrattuale	32	€ 2.000,00
Mancato lavaggio e disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto (per ogni inadempimento)	32	€ 300,00
Mancata pulizia e sistemazione dell'area ove si è provveduto alla riparazione dei mezzi	32	€ 300,00
Mancato utilizzo di automezzi come richiesti dalla Stazione Appaltante	34	€ 500,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

Grave errore	Art. Capitolato
Mancata applicazione del CCNL di riferimento	6
Mancata assunzione di lavoratori disabili	6
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei materiali	7
Utilizzo di automezzi non autorizzati al trasporto materiali	7
Subappalto non autorizzato	16
Durc negativo consecutivo per due volte consecutive	6
Ritardo nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre le 24 h per la seconda volta durante la durata contrattuale)	32
Mancata individuazione di un impianto alternativo (per la seconda volta durante la durata contrattuale)	7

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata nell'art. 108 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore, all'Aamps Spa spetterà il pagamento per la vendita dei materiali fino al momento dello scioglimento del contratto, oltre le eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni ad altra Impresa seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 25 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili.

Il presente articolo si applica anche in favore di Aamps Spa.

ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento al R.D. 827/1924, alle disposizioni esplicitamente richiamate del D.lgs. n.50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.lgs.152/06 e smi.

ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (in seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente valore di legge per tutti i paesi europei.

Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

In osservanza di quanto previsto dal GDPR, AAMPS S.p.A. con sede in via dell'Artigianato 39/B 57121 Livorno nella sua qualità di titolare, informa i potenziali fornitori su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

I soggetti interessati potranno prendere visione dell'informativa completa direttamente sul sito web AAMPS all'URL: <https://www.aamps.livorno.it/privacy/informativa-clientifornitori/>

Con la partecipazione alla procedura di gara il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ad Aamps Spa, per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto, nelle modalità indicate nell'informativa Privacy di AAMPS Spa.

ART. 28 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le eventuali spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso, con spese a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

ART. 30 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 31 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA VENDITA

La presente gara sarà esperita mediante Asta Pubblica con le modalità di cui agli artt.69, 73 co.1 lett.c) e 76 co.2 del R.D. n.827/1924.

Si applica inoltre il D.lgs. n.50/2016 relativamente:

- ai requisiti di partecipazione dei concorrenti, artt.80 e 83;
- all'esecuzione, artt.100 e seguenti per quanto compatibili.

Per il criterio di determinazione del prezzo unitario si rimanda al seguente TITOLO 2 del presente Capitolato.

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

VENDITA (COMPRESO RITIRO TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI MULTIMATERIALE LEGGERO COD. EER 150106 – MULTIMATERIALE LEGGERO - RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO

ART. 32 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI/MODALITÀ DI ESECUZIONE

La vendita dei materiali urbani classificati con il cod. EER 15.01.06 (multimateriale leggero) raccolti nel Comune di Livorno e conferiti presso gli impianti di stoccaggio della stazione appaltante, comprende le attività di ritiro, trasporto e l'avvio a recupero dei materiali alle condizioni operative di seguito specificate.

Il contratto di vendita prevede la cessione delle sub-deleghe da parte di AAMPS e la conseguente assunzione del ruolo di “Convenzionato” da parte del soggetto aggiudicatario che si dovrà sommariamente occupare del:

- il ritiro dallo stoccaggio AAMPS di Via Dell'Artigianato 32 – zona industriale Picchianti;
- il trasporto all'Impianto (CC e/o CSS) di proprietà del Convenzionato;
- le operazioni di selezione e pressatura del MML;
- la consegna del materiale, selezionato secondo le specifiche previste nell'Accordo ANCI/COREPLA, ad un Centro di Selezione (CSS) convenzionato COREPLA dove avviene la selezione specifica delle singole componenti del MML da avviare a recupero;
- l'avvio a recupero ai consorzi CIAL e RICREA e COMIECO delle frazioni selezionate di alluminio e ferrosi e Tertrapack.

In tale configurazione la ditta aggiudicataria “Convenzionato”, riceve direttamente dai consorzi COREPLA, CIAL e RICREA, COMIECO un corrispettivo in funzione della percentuale di materiale avviato a recupero e derivato dalla selezione effettuata da egli stesso nel proprio impianto e riconosce ad AAMPS un corrispettivo netto, per ogni tonnellata ritirata dallo stoccaggio, accollandosi tutti i costi di trasporto, selezione, pressatura, smaltimento dei sovralli di frazione estranea e la quota di mancata valorizzazione in funzione della quantità di materiale effettivamente selezionato e riconosciuto come recupero dal Consorzio di riferimento, tutto secondo lo schema di offerta riportato in seguito.

Nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dei servizi di raccolta e trasporto, i materiali di cui sopra raccolti nel Comune di Livorno, vengono stoccati presso l'impianto di messa in riserva (attività R13 ai sensi dell'Allegato C al D.Lgs 152/06 e smi) di proprietà dell'Appaltatore e ubicato c/o il sito industriale Picchianti, accessibile dalla Via Dei Cordai, autorizzato con AIA n.273 del 30.10.07 e smi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, viene richiesto il ritiro di un quantitativo indicativo di:

- (flusso Principale): circa 375 t/mese pari a circa 85 t/settimana, equamente distribuite nel corso dell'anno per un totale di circa 4.500 tonnellate/anno;
- (flusso Secondario): circa 210 t/mese pari a circa 50 t/settimana equamente distribuite nel corso dell'anno per un totale di circa 2.500 tonnellate/anno;

L'impresa esecutrice quindi dovrà provvedere a:

- L'effettuazione della tara presso l'impianto di pesa ubicato in Località Picchianti;
- Fornire il supporto durante le fasi di caricamento del mezzo che verrà svolto con personale e attrezzature della stazione appaltante;

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

- L'effettuazione del lordo presso l'impianto di pesa ubicato in Località Picchianti;
- L'effettuazione del tragitto dall'impianto Aamps Spa sino all'/agli impianto/i di destino;
- Effettuare, presso l'impianto di destino, la selezione del tutto il materiale conferito con separazione e pressatura secondo le densità indicate dai singoli consorzi di filiera, delle diverse frazioni merceologiche (COREPLA per gli imballaggi in plastica, RICREA per gli imballaggi in ferro e acciaio e CiAL per imballaggi in alluminio, COMIECO per il tetrapak e CONIP per le cassette di plastica per ortofrutta);
- Effettuare la pulizia dei materiali stessi dalle frazioni estranee e non suscettibili di recupero. Le attività di selezione e pulizia dovranno garantire che il materiale conferito ai singoli consorzi di filiera del sistema CONAI non superi le percentuali di impurità previste dai rispettivi Allegati Tecnici dell'Accordo Quadro ANCI -CONAI 2020-2024;
- Assicurare la resa del materiale selezionato al consorzio di riferimento;
- Assicurare lo smaltimento e/o il recupero di tutta la frazione estranea (sovvallo) presso impianti autorizzati facendosi carico dei relativi costi (in funzione della percentuale di frazione estranea riscontrata, risultante da analisi periodiche condotte in contraddittorio tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante, verrà stabilito il corrispettivo che l'aggiudicatario dovrà riconoscere alla stazione appaltante secondo lo schema di offerta facente parte integrante del presente capitolato).
- Assicurare sempre il rispetto dei ritiri fissati e stabiliti con la programmazione settimanale, concordata con la stazione appaltante ogni venerdì per la settimana successiva.
- Assicurare, in caso di impossibilità dell'impianto di ricevere la quantità programmata, una destinazione alternativa tale da non bloccare il regolare conferimento dei flussi e mantenere lo stoccaggio della Stazione Appaltante in condizioni di ricevere i flussi dalla raccolta cittadina.

AAMPS si rende disponibile a ricevere presso il proprio impianto di incenerimento con recupero energetico, i quantitativi di sovvalli/frazione estranea in ragione della percentuale riscontrata nella campagna di analisi periodica ed in funzione del lotto aggiudicato, applicando al conferitore il prezzo di accesso a bocca di scarico di 145 €/ton.

L'operatore può quindi tenere di conto nella formulazione dell'offerta di quanto sopra indicato valutando anche la possibilità di ottimizzare i viaggi di ritiro del MML e di Conferimento del sovvallo in ragione di un servizio di trasporto pieno per pieno.

L'accesso all'impianto di incenerimento sarà regolato dalle disposizioni e regolamenti autorizzativi in vigore e sarà vincolato all'emissione della relativa omologa successiva allo svolgimento delle verifiche analitiche di legge.

Una diversa indicazione del quantitativo giornaliero da trasportare, dipendente dalle esigenze impiantistiche della Stazione appaltante potrà essere comunicata all'aggiudicataria anche telefonicamente con 24 ore di preavviso senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo.

L'interruzione del servizio che comporti disagi operativi e logistici alla stazione appaltante determina l'applicazione di quanto previsto agli artt. 23 e 24.

Il periodo di mancato ritiro per qualsiasi motivo o per ragioni tecniche (es. chiusura impianto e difficoltà di trasporto) non potrà eccedere i due giorni naturali e consecutivi.

In caso di inadempimento contrattuale (mancato ritiro del materiale ecc.) l'AAMPS addebiterà al contraente le spese sostenute per maggiori oneri conseguenti all'inadempimento stesso.

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

I soggetti aggiudicatari della presente Asta **verranno subdelegati dalla scrivente alla sottoscrizione con i consorzi di filiera delle Convenzioni Attuative** necessarie dal richiamato Accordo ANCI CONAI per l'avvio al riciclaggio dei materiali di cui trattasi e l'incameramento dei corrispettivi previsti.

Le imprese dovranno mettere a disposizione un numero di mezzi **sufficienti al rispetto della programmazione diramata dalla scrivente** e recarsi presso l'impianto di messa in riserva, in cui viene conferito il materiale raccolto (CER 15.01.06), ubicato nel sito Industriale Picchianti, per effettuare il caricamento del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale.

Il caricamento del mezzo sarà effettuato con personale e mezzi di proprietà di AAMPS nel periodo lunedì/sabato dalle ore 7:00 alle ore 17:00.

L'impresa dovrà effettuare i viaggi secondo la programmazione inviata settimanalmente da A.Am.P.S. e dovrà rispettare gli orari di apertura dell'impianto.

Il materiale dovrà essere conferito presso l'impianto di recupero di materia indicato dall'impresa (R3 All. C D.Lgs. 152/06 e smi).

Il controllo della qualità verrà effettuato direttamente da COREPLA in ingresso agli impianti delle imprese (CSS/CC) secondo le modalità previste e definite dall'art.13 comma C dell'Allegato Tecnico ANCI-COREPLA 2020-2024; tali analisi necessarie ai fini del riconoscimento del corrispettivo dovranno essere seguite e gestite dall'impianto in quanto Convenzionato.

Le Imprese si impegnano a trasmettere ogni volta ad Aamps SpA copia delle analisi effettuate da COREPLA.

Le quantità dei materiali conferiti verranno controllate dall'Aamps Spa che potrà richiedere all'impresa appaltatrice copia della documentazione attestante la taratura e l'effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, dei sistemi di pesatura utilizzati presso l'impianto di conferimento.

Qualora si rendessero necessarie analisi merceologiche aggiuntive/integrative, queste dovranno avvenire in contraddittorio con l'appaltatore e dovranno essere effettuate da personale certificato secondo la Prassi di Riferimento UNI-46:2018 e secondo le modalità e metodologie previste nel vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI. I costi delle analisi integrative saranno a carico del richiedente le analisi.

Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate, salvo quanto di competenza Aamps Spa, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

Nel caso di necessità la stazione appaltante si riserva di richiedere l'impiego di ulteriori mezzi per l'esecuzione di altre prestazioni oggetto del contratto che verranno comunque remunerati mediante l'applicazione del medesimo prezzo risultante dalla gara.

In caso di indisponibilità dei mezzi di cui sopra per una intera giornata lavorativa saranno applicate le penali così come previste all'art. 23 del presente capitolato; in caso di indisponibilità per almeno due giorni consecutivi verrà applicato l'art. 24 con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Le ditte aggiudicatarie dell'Asta, al momento della firma del contratto, devono indicare la disponibilità di almeno un ulteriore impianto rispetto a quello previsto per la partecipazione alla gara documentando tale circostanza con atto esplicito di impegno a ricevere il materiale (codice EER 150106) da parte dell'impianto stesso.

Il materiale, caricato presso l'impianto di stoccaggio di proprietà di AAMPS S.p.A., dovrà essere conferito direttamente presso un impianto dotato di autorizzazione Regionale/Provinciale per l'esercizio

di trattamento (attività R3 ai sensi dell'Allegato C del D. Lgs. 152/06 e smi) di rifiuti urbani ed assimilabili individuati dal cod. EER 15.01.06.

Non è ammesso il conferimento presso un impianto di sola messa in riserva ovvero per un'attività di mera trasferimento.

La ditta appaltatrice deve provvedere mensilmente al lavaggio e alla disinfezione dei veicoli e delle attrezzature adibite al trasporto, così da mantenere gli stessi in perfetto ordine di pulizia ed igiene. Tali operazioni devono essere svolte all'esterno dell'area di pertinenza della stazione appaltante.

In caso di guasti, rotture ecc. ai mezzi la ditta appaltatrice è autorizzata a far entrare nel sito della stazione appaltante la ditta manuttrice che deve provvedere a riparare il mezzo; eventuali travasi e sversamenti di liquidi devono essere ripuliti dalla ditta appaltatrice mediante impiego di idonea ed autorizzata ditta allo smaltimento.

È facoltà della stazione appaltante di verificare periodicamente lo stato di integrità e funzionalità dei cassoni utilizzati forniti dall'impresa, disponendone eventualmente l'immediata sostituzione senza che ciò possa contribuire motivo di indennizzo.

In caso di mancato rispetto di quanto disposto si applicano i contenuti dell'art. 23.

ART. 33 – QUANTITÀ ANNUA PREVISTA E QUALITÀ DEL MATERIALE

La quantità di materiale da trasportare ed avviare a recupero di materia (ai sensi dell'Allegato C al D.Lgs 152/06 e smi) è pari a circa 7.000 ton/anno di materiale di cui al cod. EER 15.01.06 Multimateriale Leggero suddivisi in due lotti quantitativi:

- **(flusso principale): 4.500 (quattromilacinquecento) tonnellate:**

circa 375 t/mese pari a circa 85 t/settimana, equamente distribuite nel corso dell'anno per un totale di circa 4.500 tonnellate/anno;

- **(flusso secondario): 2.500 (quattromilacinquecento) tonnellate:**

circa 210 t/mese pari a circa 50 t/settimana equamente distribuite nel corso dell'anno per un totale di circa 2.500 tonnellate/anno.

Il dettaglio della produzione settimanale sopraindicata e stimata ed attesa, salvo imprevisti. Sulla base delle esigenze della Stazione appaltante il quantitativo giornaliero da ritirare richiesto può essere comunque variabile.

Al fine di verificare gli standard qualitativi del materiale ritirato, in ingresso all'impianto di trattamento, verranno effettuate analisi almeno con cadenza mensile, tramite laboratori accreditati dal CONAI e/o comunque scelti in accordo tra le parti, a cura e spese dell'Appaltatore.

In campionamento, da effettuarsi alla presenza della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, dovrà essere effettuato tramite caricatore a ragno con il metodo della "quartatura" con scelta di bennate in egual misura da parte della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, secondo le metodologie previste dall'Accordo ANCO-CONAI.

La percentuale di impurità tollerata per il MML sarà del 22% in peso e darà luogo all'applicazione del corrispettivo netto massimo riconoscibile, quindi privo di riduzioni per il dettaglio delle quali si rimanda all'art. 38.

In **Allegato 1** si riportano le analisi relative alla composizione merceologica del materiale oggetto del presente avviso effettuata in conformità con la metodica **AQ 20-** Allegato n. 1 - Allegato Tecnico ANCI COREPLA 2020-24.

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

Al momento della stipula del contratto e/o del verbale dell'avvio delle prestazioni AAMPS e l'operatore aggiudicatario del lotto dovranno accordarsi, predisponendo apposito verbale di accordo, sulle modalità di prelievo e gestione del campione da avviare ad analisi, nel rispetto del protocollo tecnico di riferimento.

ART. 34 - MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio si richiedono almeno n.5 automezzi idonei al trasporto del Cod. EER 150106, opportunamente autorizzati ai sensi di legge, dagli enti competenti.

Il numero degli automezzi impiegati ed il numero dei viaggi settimanali necessari per il trasporto settimanale del quantitativo richiesto, sono in funzione della tecnologia di caricamento/compattazione installata sugli stessi e di proprietà dell'impresa appaltatrice.

A titolo puramente indicativo utilizzando dei cassoni a tappeto mobile di tipo "Walking Floor" con volumetria netta di circa 90 mc si riescono a caricare circa 6÷6,5 t/viaggio.

Tale quantitativo può variare nel caso vengano utilizzati automezzi equipaggiati di sistemi di compattazione più efficienti. A tale proposito la stazione appaltante non pone alcun limite alla scelta/tipologia delle attrezzature di trasporto finalizzate all'ottimizzazione dei carichi, purché compatibili con il sistema di trasferimento che risulta fisso e non modificabile.

AAMPS predisporrà settimanalmente una programmazione dei ritiri in relazione alle capacità di carico dei mezzi dell'appaltatore e in base ai flussi in ingresso alla stazione di stoccaggio provenienti dalla raccolta Comunale; la ditta appaltatrice dovrà sempre garantire l'esecuzione dei viaggi programmati ed in caso di impossibilità del mezzo dovrà esserne inviato un altro con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui non fosse eseguita la programmazione verranno applicate le penali di cui all'art. 23 e all'art. 24.

Nel caso di necessità la Stazione appaltante si riserva di richiedere l'impiego di ulteriori mezzi per l'esecuzione di altre prestazioni oggetto del contratto per garantire il ritiro completo dei flussi, anche in caso di incremento non programmato degli stessi.

La ditta appaltatrice altresì deve garantire in caso di indisponibilità del mezzo suddetto, di altro automezzo di pari caratteristiche che dovrà essere disponibile entro 3 ore; in caso di mancato rispetto di quanto sopra saranno applicate le penali così come previsto all'art. 23 del presente capitolato.

ART. 35 - PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio si richiede un addetto per ogni mezzo richiesto, opportunamente dotato di idonea abilitazione alla conduzione dei mezzi richiesti per l'espletamento del servizio.

ART. 36 - VERIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al momento della fase di ritiro del materiale l'Appaltatore è tenuto a verificare la corrispondenza qualitativa dello stesso a quanto indicato nei formulari di identificazione del materiale o nei documenti di trasporto associati al carico.

Nel caso in cui il materiale non risultasse conforme, l'Appaltatore è tenuto a contattare entro un'ora, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per eseguire congiuntamente il controllo del materiale.

Nel sopralluogo verrà compilato il verbale di accertamento in contraddittorio.

Nel caso di impossibilità a presenziare subito al contraddittorio da parte del referente A.Am.P.S. Spa, l'appaltatore è tenuto a relazionare per iscritto la stazione appaltante anche con documentazione fotografica comprovante la non conformità del materiale. La documentazione dovrà essere inviata entro le 24h successive.

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

ART. 37 – ADEMPIMENTI AMBIENTALI

L'appaltatore è tenuto:

- ➔ Ad accettare i materiali, compilando correttamente i documenti di trasporto utilizzati ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e smi (F.I.R.);
- ➔ Ad inviare ogni lunedì, alla stazione appaltante, il resoconto dei movimenti accettati la settimana precedente;
- ➔ Ad inviare ogni lunedì per e-mail (ufficiopesa@aamps.livorno.it) copia dei FIR accettati dall'impianto di destinazione la settimana precedente.

ART. 38 – PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO/MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE PER QUANTITATIVI

Il prezzo unitario da corrispondere ad Aamps Spa per il ritiro, vendita e “gestione” del multimateriale leggero (cod. EER 150106) risulta essere di 120 € per ogni tonnellata; all'Impresa viene richiesto pertanto di indicare il rialzo percentuale su detto importo posto a base d'asta.

Il valore indicato a base di gara si riferisce ad un MML con grado di impurità fino al 22 % (ventidue); in base alle fasce di impurità, di seguito prospettate, sarà applicata una riduzione percentuale sul corrispettivo di aggiudicazione come riportato di seguito.

FASCIA	IMPURITÀ (%)	PREZZO UNITARIO (€/TON)	RIDUZIONE (%)
FASCIA 1	fino al 22	120	0
FASCIA 2	≥ 22,01 ≤ 25	120	10
FASCIA 3	≥ 25,01 ≤ 30	120	20
FASCIA 4	≥ 30,01 ≤ 36	120	32
FASCIA 5	≥ 36,01	120	40

Il reale valore del corrispettivo da riconoscere sarà determinato in funzione dell'effettivo grado di impurità (frazione estranea), misurato attraverso analisi periodiche, da effettuare in contraddittorio su campione prescelto secondo le modalità indicate nel presente Capitolato e nel verbale appositamente predisposto.

Ogni mese dovrà essere effettuato un campionamento/analisi; in caso di più analisi si considererà la media dei valori riscontrati. Il risultato farà da riferimento per la fatturazione dei quantitativi ritirati nel mese stesso col sistema della MEDIA MOBILE.

Più precisamente, per il riconoscimento del corrispettivo effettivo da applicare verrà tenuto conto della MEDIA MOBILE su base trimestrale. All'inizio del servizio farà riferimento la prima analisi, per i mesi successivi faranno riferimento le analisi di volta in volta fatte fino al raggiungimento di n° 3 campagne. Dal 4° mese in poi faranno riferimento per la media mobile le analisi effettuate nel mese di riferimento e le due dei mesi precedenti.

Il valore complessivo stimato di ciascun lotto quantitativo, calcolato sul corrispettivo massimo a base d'asta per MML con percentuale di impurità compresa nel 22%, risulta essere, per ciascun lotto:

		Corrispettivo unitario	Importo
(Flusso Principale) 4.500 ton. (quattromilacinquecento)	€/Ton.	120,00	€ 540.000
(Flusso Secondario) 2.500 ton. (duemilacinquecento)	€/Ton.	120,00	€ 300.000

Il lotto quantitativo relativo al flusso principale sarà aggiudicato all'Operatore Economico che avrà offerto il rialzo percentuale più alto (primo in graduatoria) rispetto al prezzo posto a base d'asta indicato nella precedente tabella.

Il lotto quantitativo relativo al flusso secondario sarà aggiudicato all'Operatore Economico classificatosi secondo nella graduatoria.

In caso di unico offerente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare al medesimo l'intero quantitativo di 7.000 ton..

Il corrispettivo riconosciuto alla Stazione Appaltante dovrà essere netto, unico e calcolato sul quantitativo ritirato presso il bacino di stoccaggio e risultante dalla compilazione dei FIR, rilevato alla stazione di pesatura della Stazione Appaltante; sono infatti a carico dell'operatore economico aggiudicatario del rispettivo lotto quantitativo:

1. il ritiro dallo stoccaggio AAMPS di Via Dell'Artigianato 32;
2. il trasporto all'Impianto (CC e/o CSS) di proprietà del Convenzionato;
3. le operazioni di selezione e pressatura del MML ritirato;
4. la consegna ad un Centro di Selezione (CSS) convenzionato COREPLA e la selezione specifica delle singole componenti del MML da avviare a recupero;
5. l'avvio a recupero ai consorzi COREPLA, CIAL, RICREA e COMIECO delle frazioni selezionate;
6. lo smaltimento di tutti i sovralli (frazione estranea-impurità-prodotto dalla selezione a CSS), privilegiando l'avvio a recupero;
7. la quota di mancata valorizzazione della frazione estranea in funzione della quantità effettivamente avviata a recupero ai Consorzi di riferimento;
8. i consumi, le manutenzioni, le quote di ammortamento del capitale, le spese generali, le assicurazioni, i bolli, le tasse, i pedaggi autostradali e qualsiasi altro onere che resterà comunque a carico dell'Operatore Economico vincitore dell'Asta;
9. l'ottimizzazione della capacità di carico tenuto conto della tipologia di deposito, stoccaggio attrezzatura di trasbordo della Stazione Appaltante.

La Committente a suo insindacabile giudizio si riserva il diritto di:

- ➔ Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale.
- ➔ Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.
- ➔ Avvalersi contemporaneamente di più imprese aggiudicatrici al fine di gestire la totalità dei materiali di cui trattasi.

I quantitativi indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun impegno per Aamps Spa.

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA

In definitiva il corrispettivo che l'Appaltatore/Acquirente corrisponderà ad AAMPS sarà così determinato:

$$CORRISPETTIVO = \{120 \text{ €/ton} + \% \text{ rialzo offerto}\} - \% \text{ riduzione corrispondente alla FASCIA Impurità}$$

ART. 39 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla presente Asta l'Operatore Economico concorrente, nel pieno rispetto della normativa vigente, dovrà avere i seguenti requisiti minimi:

- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti: **categoria 1 almeno classe B**. In alternativa impresa e gli automezzi possono essere iscritti alla **categoria 1-sottocategoria D5, almeno classe D**;
- Iscrizione all'Albo Trasportatori **conto Terzi**, (se il gestore dell'impianto in cui viene conferito il materiale è un soggetto diverso da quello che effettua il trasporto);
- Disponibilità di un impianto/più impianti o possibilità di accesso ad un impianto/più impianti, **di selezione** dotato/i di autorizzazione Regionale/Provinciale per l'esercizio di recupero dei rifiuti urbani individuati dal cod. EER 150106, con capacità autorizzata di almeno 10.000 ton/anno;
- Quant'altro specificato e dettagliato nell'Avviso d'Asta.

ART. 40 - ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale i seguenti allegati:

1. **Allegato 1:** Analisi Merceologica MML 150106;
2. **Allegato 2:** DUVRI Iniziale;
3. **Allegato 3:** Documento Informativo della Sicurezza/Schede di Rischio.

AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA